



COMUNE di SANTADI

Provincia Sud Sardegna

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____

SCHEMA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTADI E VILLAPERUCCIO PER LA GETIONE ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, RISPETTIVAMENTE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D, P.E. D1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 addì _____ del mese di _____ in formato digitale, tra le parti:

COMUNE DI SANTADI, codice fiscale 80004890929, avente sede legale in Santadi presso la Piazza Marconi n.1, rappresentato in questa sede dal/la Dott./ssa _____, il/la quale interviene non in proprio ma in qualità di _____ del Comune di Santadi;

COMUNE DI VILLAPERUCCIO, codice fiscale 81005130927, con sede legale in Villaperuccio presso la Piazza 4 Novembre n.1, rappresentato in questa sede dal/la Dott./ssa _____, il/la quale interviene non in proprio ma in qualità di _____ del Comune di Villaperuccio;

Premesso che i piani dei Fabbisogni del personale dei Comuni di Santadi e di Villaperuccio, evidenziano la necessita, per l'annualità 2022, di procedere rispettivamente alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - CAT. D, P.E. D1;

Vista la nota inviata dal Comune di Villaperuccio prot. n. 3825 del 21.09.2022 ,al Comune di Santadi, relativa alla volontà di voler aderire in forma associata alla procedura concorsuale in oggetto.

Vista la nota inviata dal Comune di Santadi prot. n. 7904 del 21.09.2022 al Comune di Villaperuccio, relativa alla volontà di voler aderire in forma associata alla procedura concorsuale in oggetto.

Dato atto che è intendimento del Comune di Santadi aderire alla suddetta proposta del Comune di Villaperuccio in quanto unificando le procedure concorsuali dei due Enti è possibile:

- rispondere adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze di reclutamento di personale;
- realizzare economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni inerenti alle procedure selettive;
- consolidare la cooperazione fra enti locali nel rispetto della determinazione di ciascuno, mediante la condivisione del know-how in materia di concorsi e relative procedure tra gli Uffici interessati;

richiamati:

- l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede espressamente forme di cooperazione fra i Comuni per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- l'articolo 35 del citato decreto legislativo n.165/2001, relativo ai principi a cui devono essere improntate le procedure per il reclutamento del personale;
- la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, contenente indicazioni sulle nuove modalità di reclutamento presso

le Pubbliche Amministrazioni, la quale evidenzia che lo svolgimento dei concorsi pubblici in forma aggregata, per quanto non obbligatorio per gli enti locali, rappresenta comunque un'opportunità consigliata che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, nonché l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale nel territorio;

- L'articolo 30 del decreto legislativo n.267/2000 a norma del quale:

- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luoghi e per conto degli enti deleganti;

ricordato che la competenza in materia di stipula di convenzioni tra le amministrazioni locali è del Consiglio Comunale, giusto quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.267/2000;

Richiamate in proposito le delibere del Consiglio Comunale di Santadi n. _____ del _____ e del Consiglio Comunale di Villaperuccio n. _____ del _____ con le quali è stato approvato il convenzionamento tra le amministrazioni in parola,

finalizzato alla gestione associata della procedura concorsuale sopra richiamata, mediante adozione del relativo schema di convenzione;

visti:

- il decreto legislativo n.2677200;
- il decreto legislativo n.165/2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali;

le Parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiara-no parte integrante e sostanziale della presente, convengono quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Santadi e Villaperuccio convengono e stabiliscono, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, di gestire in forma associata e coordinata una procedura concorsuale per la copertura rispettivamente alla copertura a tempo pieno e indeterminato rispettivamente di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - CAT. D, P.E. D1 (nel prosieguo indicata come "Procedura concorsuale").

Le finalità che le Amministrazioni stipulande intendono perseguire sono le seguenti:

- A) realizzare economie di risorse pubbliche attraverso l'unificazione delle procedure concorsuali con la ripartizione dei relativi oneri, economici e non;
- B) valorizzare la cooperazione fra enti locali nel rispetto della libera determinazione di ciascuno, garantendo la diffusione del know-how in materia di procedure concorsuali tra i professionisti degli Uffici delle rispettive Amministrazioni;
- C) addivenire all'approvazione di una graduatoria da utilizzarsi nel corso della sua validità per l'effettuazione delle programmate assunzioni nel profilo professionale

oggetto di selezione nonché di quelle che andranno a necessitarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – GESTIONE AMMINISTRATIVA PROCEDURA CONCORSUALE

Di comune accordo, le Amministrazioni stipulande individuano nel Comune di Santadi l'Ente a cui è delegata la gestione amministrativa della Procedura concorsuale.

In particolare il Comune di Santadi:

1) indice con propria determinazione la Procedura concorsuale mediante l'approvazione del correlato Bando, prendendo a riferimento, quanto a requisiti, procedure e termini, le disposizioni inserite nel proprio Regolamento per l'accesso agli impieghi da ultimo revisionato con deliberazione della Giunta n.131 del 18/07/2019;

2) dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale Concorsi, dell'avviso relativo alla Procedura concorsuale, informandone il Comune di Villaperuccio al fine di garantire la diffusione delle informazioni anche attraverso il relativo sito web Istituzionale;

3) approva l'elenco dei partecipanti alla Procedura concorsuale sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta specializzata a cui sarà affidato il servizio di ricezione telematica delle istanze e di gestione della prova scritta da espletarsi da remoto;

4) determina l'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla Procedura sulla base delle previsioni del Bando e delle disposizioni regolamentari e normative in materia;

5) nomina la Commissione selezionatrice deputata all'espletamento della Procedura concorsuale;

6) cura l'individuazione dei locali dove espletare le previste prove;

7) approva gli atti e la graduatoria finale sulla base della documentazione rimessagli dalla deputata Commissione selezionatrice.

Di contro, competeranno al Comune di Villaperuccioi seguenti subprocedimenti o oneri:

1) allineamento, se necessario e ritenuto opportuno e nei limiti di quanto indispensabile, delle previsioni del proprio Regolamento per l'accesso agli impieghi a quelle del Comune di Santadi;

2) indicazione del numero esatto delle risorse a tempo indeterminato necessitate suddivise per anno di assunzione, evidenziando la sussistenza di eventuali quote di riserva in applicazione delle vigenti norme di legge;

3) adozione degli atti propedeutici all'indizione del Bando da parte del Comune di Villaperuccio;

4) Di prendere atto che è cura del Comune di Santadi, ha affidato il servizio gestione della prova selettiva del concorso alla ditta specializzata per il servizio di ricezione telematica delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, nonché lo svolgimento da remoto della prova scritta. La prova orale sarà espletata in presenza a cura della commissione selezionatrice, restando inteso che l'elaborazione delle domande sarà di esclusiva competenza della commissione selezionatrice.

5) Messa a disposizione, se richiesto dal Comune di Santadi di almeno un componente della commissione di concorso, di approvata esperienza e competenza nelle materie oggetto di selezione, o del componente aggiuntivo per la verifica in sede del colloquio finale circa il grado di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati;

6) messa a disposizione, se richiesto dal Comune di Santadi, di locali idonei per lo svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta, in relazione al numero dei candidati partecipanti.

7) Considerato che tutti i costi per lo svolgimento dell'attività concorsuale connessa al presente accordo, saranno sostenuti direttamente dal Comune di Santadi, il Comune di Villaperuccio, si impegna ad erogare entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento trasmesso dal Comune di Santadi, il 50% di tutte le spese sostenute, debitamente quantificate, detta richiesta sarà effettuata solo al termine dei lavori concorsuali.

Il Comune di Santadi a sua volta si impegna contestualmente a riversare al Comune di Villaperuccio il 50% delle somme introitate a titolo di tassa di concorso.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

Art. 3 – SPECIFICHE GENERALI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

In merito alle principali caratteristiche della Procedura concorsuale le parti concordano quanto segue:

- 1) La partecipazione alla stessa sarà subordinata al pagamento di una tassa di concorso pari a 10,00 euro la quale verrà gestita ed incamerata dal Comune di Santadi in base alle proprie disposizioni regolamentari vigenti;
- 2) La procedura concorsuale sarà per “soli esami”; sarà pertanto esclusa la valutazione di eventuali titoli posseduti e/o dichiarati dai candidati;
- 3) La prova orale sarà caratterizzata anche dalla valutazione circa il grado di conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; a tali materie la commissione dovrà devolvere complessivamente il 10% del punteggio a disposizione per la valutazione della stessa prova orale;

4) per i tempi, le specifiche e le modalità di svolgimento, si farà riferimento al Regolamento per l'accesso agli impieghi del Comune di Santadi.

Art. 4 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale verrà utilizzata da entrambe le Amministrazioni secondo le rispettive necessità, dando priorità al Comune di Santadi Capofila la chiamata del primo candidato idoneo e al Comune di Villaperuccio il secondo candidato idoneo, nei termini di validità della stessa e nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Lo scorrimento delle graduatoria da parte delle due Amministrazioni è autonomo, nei limiti di seguito indicati.

L'assunzione presso ciascuno degli Enti è proposta al candidato di volta in volta utilmente collocato, avuto riguardo anche all'eventuale rispetto della quota di riserva in favore delle categorie indicate nel Bando.

La rinuncia di un candidato in graduatoria ad una chiamata a tempo indeterminato presso uno dei Comuni preclude la sua successiva chiamata per altre posizioni presso lo stesso Comune, sia a tempo determinato che indeterminato.

Al fine di garantire la continuità operativa dei servizi delle Amministrazioni, una volta che un candidato sia stato nominato in prova per essere assunto a tempo indeterminato presso uno dei due Enti non potrà più esercitare alcuna opzione di scelta in favore dell'altro Ente; Ai fini del rispetto di quanto previsto nel presente articolo ciascuna Amministrazione comunica tempestivamente all'altra ogni effettuato utilizzo della graduatoria.

Art. 5 – DURATA

La presente convenzione avrà durata dal momento della stipula sino al periodo di vigenza o di esaurimento della graduatoria scaturita dalla procedura concorsuale.

Art.6 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

La presente, composta da 9 (nove) pagine complessive, è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico di ambo le parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Santadi, Dott./ssa _____

Per il Comune di Villaperuccio, Dott./ssa _____